

## **DELIBERA N. 110/10/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NAPOLI MIA TV S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE “NAPOLI MIA” – CH 894) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 settembre 2009 n. 104/09/DICAM – PROC. 2016/MC , notificato in data 12 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Napoli Mia TV S.r.l. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare “*Napoli Mia*”, la violazione dell’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il 3 febbraio 2009 un programma di servizi di cartomanzia promuovendo in sovrapposizione numerazioni telefoniche a sovrapprezzo nella fascia oraria protetta a tutela dei minori; in particolare si è rilevato che:

– dalle ore 17:01 alle ore 17:04 è stato trasmesso un video di presentazione del

“Sensitivo Lello” descrivendo la sua storia di veggente dal 1973 fino ad oggi e le sue doti di “*conoscitore del presente, del passato e del futuro*” attraverso l’interpretazione dei tarocchi. Alle ore 17:04 ha inizio la diretta dallo studio, sullo schermo sono recate in sovrapposizione le scritte “*sensitivo Lello*”, “*diretta 03.02.2009*”, “*per chiedere un consulto +39 081 5626137*”, “*carte di credito +39 050 3171020*” e la numerazione 899.866.819, ma senza recare la scritta “*televendita*” o “*messaggio professionale*”, nel corso della quale egli risponde in diretta alle telefonate per il suo “*servizio di consulenza professionale*” – il sensitivo Lello può infatti “*scoprire ogni cosa che vi interessi*” e risponde alle più svariate richieste in tema di lavoro, salute, amore, famiglia etc sulla base del responso delle carte dopo averle mischiate “*senza incrociare mani e piedi*” ed aver fatto scegliere al telespettatore tra i mazzetti di carte 1, 2 e 3, ad esempio:

alle ore 17.10 chiama la signora Veronica che chiede se la figlia supererà l’esame per la patente di guida, il sensitivo Lello, dopo conclude il consulto dicendo “*auguri ce la fa ... ce la fa sicuramente, andate tranquilli*”;

alle ore 17:24 chiama la signora Franca che chiede notizie in merito ad un intervento chirurgico, ed il sensitivo Lello precisa che “*non sono un medico ... posso vedere se riuscirà a ricevere dei benefici ... se Lei sta seguendo delle strade giuste a livello medico*” e conclude il consulto dicendo “*Lei ritornerà in ospedale ... ci dovrà essere sicuramente un nuovo intervento ... a livello medico risulta essere seguita abbastanza bene, non voglio dire benissimo ... la guarigione totale non c’è*”;

alle ore 17.26 chiama la signora Michela che vuole sapere qualcosa sull’amore, ed il sensitivo Lello annuncia che “*Lei è una signora che ha tutte le carte in regola per trovare l’amore*”;

alle ore 17.53 chiama il signor Pasquale che vuole sapere se ci sono problemi in famiglia tra la figlia e la madre, e il sensitivo Lello risponde che “*La ragazza non c’ha nessun problema di gravità ... comincia ad avere qualche segreto in più ... la ragazza non ha fatto nessun guaio di vita o di morte*”;

alle ore 18:05 chiama la signora Alessandra che vuole sapere se il suo ragazzo troverà lavoro, ed il sensitivo Lello chiede “*Eh, ma questo ragazzo ogni quanto tempo va in chiesa?*”, - “*Raramente*”, e riprende “*Questo non va bene ... è un soggetto che c’ha tante energie negative appresso ... il fatto che si sia allontanato dalla chiesa del Signore non lo aiuta più di tanto ... nel giro di un mese e mezzo lui trova un’opportunità lavorativa, ma non è la sistemazione ... sarà un lavoro di tipo provvisorio ... io dico sempre, andate in chiesa o fate una preghiera per combattere le energie negative*”;

alle 18:13 chiama il signor Antonio che vuole sapere qualcosa sul futuro di sua moglie, ed il sensitivo Lello risponde che “*la cartomanzia parla di una fase di allontanamento, proprio di decadenza del vostro rapporto che ha già fatto crescere un muro tra di voi e andando avanti nel futuro le cose non sembrano migliorare*”,

alle ore 18:31 chiama il signor Alfredo che vuole sapere qualcosa sulla sua

salute, ed il sensitivo Lello risponde che *“si vede che le Vostre ossa le avete consumate con il Vostro sacrificio ... i problemi articolari dovuti alla decalcificazione delle ossa quelli ci sono ... a breve scadenza si parla di fare un nuovo controllo medico anche probabilmente con degli accertamenti che possono incidere sui valori del sangue ... non si va incontro a peggioramento ... entro marzo-aprile vedo anche una visita oculistica”*;

- dalle ore 18.42 alle ore 18.45 è nuovamente trasmesso il video di presentazione del sensitivo Lello già trasmesso ad inizio programma e alle ore 18:45 alle ore 19:04 (orario di fine della registrazione) è trasmessa la replica del programma del sensitivo Lello trasmesso dalle ore 17:01 alle ore 18:45, come appare evidente dall'incongruenza tra l'orario di messa in onda e quanto affermato dal sensitivo *“Abbiamo da qualche istante superato le ore 17, quindi è una regolare diretta per le persone che hanno bisogno di un consulto professionale con Lello il sensitivo”* e dalla mancata sovrimpressione della scritta *“diretta”* bensì della scritta *“risponde in privato”*;

VISTE le note pervenute in data 24 febbraio 2010 prot. n. 11265 della società Napoli Mia TV S.r.l. in cui essa precisa che l'emittente *“Napoli Mia”* riteneva che con l'adempimento alla risoluzione del Comitato Media e Minori n. 14/09, a chiusura del procedimento n. 27/09, che ordinava di darne chiara e adeguata notizia in un notiziario di massimo o di buon ascolto, si fosse concluso il procedimento;

SENTITA la società in audizione in data 15 marzo 2010, nel corso della quale essa ha ribadito che a partire dal 18 febbraio 2009 la programmazione di servizi di cartomanzia durante la fascia protetta è stata sospesa in adempimento alla Risoluzione del Comitato Media e Minori e ha chiesto di tenere conto delle difficoltà finanziarie in cui versa la società qualora non si addivenisse all'archiviazione;

VISTE le note pervenute in data 24 marzo 2010 prot. n. 18139 della società Napoli Mia TV S.r.l. con cui presentava documentazione contabile al fine di documentare le circostanze di contingenza economica della società;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società in quanto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dispone che nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34 del medesimo decreto, che richiama espressamente le norme del Codice TV e Minori in materia di comunicazioni commerciali trasmesse durante la fascia oraria protetta dalle 16 alle 19, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni, sicché si tratta di un intervento sanzionatorio distinto e aggiuntivo rispetto a

quelli esercitati dal Comitato di applicazione di detto Codice, che non possono avere ad oggetto sanzioni amministrative di natura pecuniaria;

RITENUTO, pertanto, che la promozione da parte dell'emittente satellitare "Napoli Mia" il 3 febbraio 2009 dalle ore 17:01 circa alle ore 19:04 circa di numerazioni telefoniche a valore aggiunto a carattere di intrattenimento nel corso del programma di cartomanzia "Sensitivo Lello" integri la fattispecie di programmazione di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con i paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, lett. c), del citato Codice, che impongono, rispettivamente, alle emittenti televisive di "effettuare un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità", di "non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonti di pericolo fisico o morale per i minori" e di "evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento", e che dunque dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

RILEVATA per l'effetto la violazione dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, lett. c), del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi poco elevata in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato ai telespettatori che ricevono il segnale satellitare;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'emittente ha prontamente cessato la trasmissione di programmi promozionali di numerazioni telefoniche a valore aggiunto nella fascia protetta a tutela dei minori;

- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, essa appare tale da consentire il pagamento della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, lett. c), del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per aver trasmesso messaggi promozionali di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo nel corso del programma di cartomanzia "*Sensitivo Lello*" andato in onda il 3 febbraio 2009 dalle ore 17:01 circa alle ore 19:04 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### **ORDINA**

alla società Napoli Mia TV S.r.l., con sede legale in Napoli (80143), Centro Direzionale Isola A7, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Napoli Mia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00),

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 110/10/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 110/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola